

SIC e ZPS. La Commissione presenta l'ennesimo ricorso contro la Repubblica Italiana per violazione della Direttiva Habitat.

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

La Commissione delle Comunità Europee, in data 5 aprile 2006, ha presentato alla Corte di Giustizia l'ennesimo ricorso contro la Repubblica Italiana, istruendo così la causa C-179/06.

In particolare, dalle conclusioni rassegnate dalla Commissione, si evince come la stessa abbia ritenuto di dover convenire la Repubblica Italiana, per essere questa venuta meno agli obblighi derivanti dal combinato disposto dell'art. 6, paragrafo 3, e 7 della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat). In particolare, oggetto di censura è la circostanza che la Regione Puglia e il Comune di Altamura, sin dal 2000, avrebbero apportato una modifica al piano urbanistico, comportanti una serie di interventi di edilizia industriale suscettibili di avere un impatto significativo nella ZPS e nel pSIC IT 9120007 Murgia Alta senza effettuare una previa procedura di valutazione dell'incidenza, in aperta violazione con quanto disposto dagli artt., paragrafo 3 e 7 della summenzionata Direttiva, nonché dall'art.5 del DPR 8 settembre 1997 n.357 ("Regolamento di attuazione della Direttiva Habitat) come modificato dall'art.6 del DPR 12 marzo 2003 n.120.

Peraltro, affatto eccentriche appaiono le motivazioni addotte dalle Amministrazioni a sostegno della mancata effettuazione della mancata valutazione di incidenza, a mente delle quali gli interventi avevano dimensioni inferiori alle soglie stabilite dalle normative interne di recepimento della Direttiva 85/337/CEE in materia di VIA.

Sul punto, è appena il caso di osservare come, il succitato art. 6, paragrafo 3 della Direttiva assoggetti "qualsiasi piano o progetto" che possa avere incidenze significative sul sito, all'obbligo

di valutazione di incidenza, senza limitare l'applicabilità di questo obbligo ai soli progetti aventi dimensioni superiori a soglie predeterminate. Semmai, una corretta interpretazione del dettato comunitario porterebbe a conclusioni diametralmente opposte rispetto a quelle rassegnate dalle amministrazioni regionali che, verosimilmente, porteranno all'apertura di una nuova procedura di infrazione nonché all'ennesima condanna della Repubblica Italiana in subjecta materia.

Invero, come chiarito più volte dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. *ex multis*, TAR Toscana – II – 30 settembre 2003 n.5222), non è richiesto uno specifico procedimento di valutazione di incidenza solo nel caso in cui sia già prevista la procedura di valutazione di impatto ambientale, che in quanto strumento tipicamente finalizzato ad un giudizio di ammissibilità sugli effetti diretti ed indiretti che una determinata opera avrà sull'ambiente, costituisce anche il momento precipuo di valutazione delle interazioni della suddetta opera all'interno di un SIC. La protezione e conservazione delle risorse naturali, è, difatti, uno degli elementi della valutazione di impatto ambientale, che è preordinata a verificare l'insieme degli effetti diretti ed indiretti, positivi e negativi, a breve ed a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, indotti sull'ambiente, di cui, evidentemente, costituisce elemento essenziale la tutela della diversità biologica nonché la descrizione delle componenti soggette ad impatto ambientale, ragion per cui le funzioni della VIA comprendono ed esauriscono ogni altra funzione prevista dalla valutazione di incidenza.

Come si vede, quindi, anche la più consolidata giurisprudenza amministrativa nazionale sembra accedere – verrebbe da dire inevitabilmente, a cagione del chiarissimo dettato normativo! – alla tesi secondo cui la valutazione di incidenza sia richiesta in tutti i casi, nessuno escluso, in cui possano verificarsi impatti significativi nelle aree oggetto di protezione, ivi compresi quelli esenti dalla procedura di VIA. Procedura che tuttavia, in quanto oggettivamente più gravosa rispetto alla valutazione di incidenza, deve ragionevolmente considerarsi idonea ad assorbirla.

Valentina Stefutti

10 giugno 2006